

# **CAPITOLO PRIMO**

**... LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI...**

## 1. DIFFERENZE TRA ILLECITO AMMINISTRATIVO E PENALE

Esistono due tipi di illecito, amministrativo e penale.

Il primo è di competenza dell'Autorità amministrativa, quello penale è di competenza dell'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica).

### DIFFERENZE TRA ILLECITO AMMINISTRATIVO E PENALE

Esistono due tipi di illecito, amministrativo e penale:

Il primo è di competenza dell'Autorità amministrativa, quello penale è di competenza dell'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica).

"L'illecito amministrativo è un fatto punito dalla legge con una sanzione amministrativa che è sempre di natura economica.

È accertato da qualunque pubblico ufficiale ed è sempre di competenza di un'autorità amministrativa.

**L'illecito amministrativo** è un fatto punito dalla legge con una sanzione amministrativa che è sempre di natura economica. È accertato da qualunque organo di polizia ed è sempre di competenza di un'autorità amministrativa che va individuata caso per caso (Comune, Provincia, Regione, Stato ed altri). Il pagamento della sanzione amministrativa avviene in sede di contenzioso con l'ente competente. Mai comunque risulterà nulla sul certificato penale.

**L'illecito penale** (più semplicemente noto come **reato**) è un fatto punito dalla legge con sanzioni penali e cioè: arresto e/o ammenda; reclusione e/o multa. Nel primo caso (punizione con arresto e/o ammenda) si tratta di un "reato - contravvenzione" di più modesta entità; nel secondo caso (reclusione e/o multa) si tratta di un "reato - delitto" molto più grave.

***Il "reato"*** è accertato dalla polizia giudiziaria; dopo la denuncia si incardina un procedimento penale a carico del responsabile; in genere si giunge ad un processo (si può però chiudere il procedimento prima con una sentenza di proscioglimento o con decreto penale di condanna senza arrivare al processo).

La condanna viene riportata sul certificato penale. Cfr. Santoloci, Reho, Landi, *Prontuario delle violazioni ambientali*, edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1993.

\*\*\*

## 2. ILLECITI AMMINISTRATIVI E COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI

Gli illeciti amministrativi si configurano per le violazioni alle norme attualmente in vigore in materia di pesca, ad eccezione di quelle elencate nel capitolo precedente che sono di natura penale.

Le normative valide sul territorio nazionale sono: - legge n. 1604 del 1931 - legge n. 1486 del 1914 - legge regionale - regolamento provinciale.

Il comportamento che gli Agenti devono osservare in presenza di un illecito amministrativo è il seguente:

- **provvedere all'identificazione del contravventore;**
- **elevare verbale di accertamento di infrazione alle leggi sulla pesca, in triplice copia sull'apposita modulistica;**
- **redigere, eventuale, verbale di sequestro attrezzi da pesca e/o fauna ittica.**

\*\*\*

### 3. IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAVVENTORE

L'identificazione del contravventore normalmente avviene mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (patente auto, carta d'identità o altro).

Nel caso in cui il contravventore ne sia sprovvisto, l'identificazione può avvenire per garanzia di un conoscente, che a sua volta deve essere identificato mediante uno dei suddetti documenti, o anche per conoscenza diretta da parte degli Agenti.

Se neanche questo è possibile, il contravventore deve essere invitato a seguire gli agenti presso una stazione dei Carabinieri o di PS, dove si procederà alla sua identificazione; in caso di rifiuto, si configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

**In nessun caso gli Agenti debbono accettare le generalità presentate verbalmente;** sarebbe un atto di estrema superficialità, poiché esse potrebbero essere false o addirittura corrispondere a quelle di un'altra persona.

\*\*\*

#### 4. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PROCESSO VERBALE

*Legge n. 689 del 24 novembre 1991*

La violazione di norme che prevedono sanzioni amministrative e pecuniarie è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento della violazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. dati relativi alle generalità del contravventore: cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo ed indirizzo di residenza;
2. dati relativi al luogo dove è stata commessa l'infrazione: fiume, località, comune;
3. dati relativi al documento di riconoscimento: tipo, numero, data e luogo di rilascio;
4. eventuali testimoni presenti;
5. eventuali dichiarazioni spontanee del trasgressore da riportare integralmente;
6. una chiara descrizione dell'infrazione (esempio, pesca con esche non consentite - bigattini, pesca senza licenza, pesca di pesce sotto misura - trota di cm.15);
7. indicazione degli articoli di legge violati, articolo di legge che prevede la sanzione con relativi importi;
8. modalità per l'estinzione del procedimento e mezzo di pagamento in misura ridotta;
9. ente di riferimento, cui sono assegnate le funzioni amministrative e fornire le indicazioni necessarie per eventuali scritti difensivi;
10. cognome, nome, matricola ( se prevista ) e firma degli agenti.

\*\*\*

**5. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

**LEGGE N. 689/1981 ART. 16 - CASO DI SINGOLA SANZIONE**

Indicazione dell'articolo della Legge violata	Estremi di legge relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista pari a €	Sanzione massima prevista pari a €	Importo già calcolato da pagare in misura ridotta + favorevole (art. 16 Legge n. 689/81)	
				Doppio del minimo	Terzo del massimo

**AVVERTENZE**

Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 8 e 16 della L. n° 689/1991

**PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

Entro 60 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro:  (in cifre)

a mezzo C.C.P. n°

(in lettere)

Intestato a \_\_\_\_\_

**16. Pagamento in misura ridotta.**

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione <sup>(3/c)</sup>.

(3/c) Comma così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, riportato alla voce Istituto di emissione e ordinamento monetario.

**L. N. 689/1981**

**Art. 16**

**E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.**

**6. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

**LEGGE N. 689/1981 ART. 8 - CASO DI SANZIONE MULTIPLA**

Indicazione dell'articolo della Legge violata	Estremi di legge relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista pari a €	Sanzione massima prevista pari a €	Importo già calcolato da pagare in misura ridotta + favorevole (art. 16 Legge n. 689/81)	
				Doppio del minimo	Terzo del massimo

**AVVERTENZE**

Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 8 e 16 della L. n° 689/1991

**PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

Entro 60 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro:

(in cifre)

(in lettere)

a mezzo C.C.P. n°

Intestato a

**TRIPLO DELLA SANZIONE**

**8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.**

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

## 7. MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

### NEI TERMINI PRESCRITTI DI 60 GIORNI

**Il pagamento in misura ridotta è consentito entro il termine di 60 giorni, dopo tale periodo, che cosa bisogna fare?:** Si tratta di un compito che spetta all'Amministrazione competente che dovrà determinare la cifra della sanzione compresa tra il minimo e il massimo come descritto nell'art. 11 della L. n. 689 del 1981: “nella determinazione della sanzione ... si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente (il contravventore) per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche”.

## Che cos'è giuridicamente il verbale di accertamento?



**Esso è atto pubblico irripetibile, poiché rientra in tale nozione prevista dall'art. 2699 del C.C.,**

**cioè documento redatto con le richieste formalità da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.**

